

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 352 (R.G. 664) del 03-10-2017

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 2016 - RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - EDIFICIO EX SCUOLA CESE - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI D'INGEGNERIA GIG n.: Z1D20EFB92

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento e strutture sanitarie;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto-2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

10 febbraio 2017 recante "Proroga dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- n.388 del 26 agosto 2016: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n.389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 392: del 6 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 393: del 13 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l’eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 394: del 19 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 396: del 23 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 399: del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 400: del 31 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 405 del 11 novembre 2016: “Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica” ;
- n. 406 del 12 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 414 del 19 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 19 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.275 del 24 novembre 2016”;
- n. 415 del 15 novembre 2016; “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 418 del 29 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 29 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.282 del 2 dicembre 2016”;
- n. 422 del 16 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.301 del 27 dicembre 2016”;
- n. 427 del 20 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 20 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.303 del 29 dicembre 2016”;
- n. 431 del 11 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 11 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.17 del 21 gennaio 2017”;
- n. 436 del 22 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi

sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017", 22 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.24 del 30 gennaio 2017";

- n. 437 del 16 febbraio 2017: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017";
- n. 438 del 16 febbraio 2017: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017";
- n. 444 del 4 aprile 2017: Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2017";
- n. 460 del 15 giugno 2017: ulteriori interventi per gli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 24 giugno 2017";

VISTO "L' Accordo per l'esercizio dei compiti di alta Sorveglianza e di Garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" stipulato in data 28/12/2016 tra il Commissario, ANAC, e Invitalia;

DI DARE ATTO che in riferimento alla presente procedura risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, la struttura di missione e la centrale unica di committenza e che le clausole ivi contenute dovranno essere riportate nella lettera d'invito e nel contratto di appalto;

DI STABILIRE, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:

a) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruptivo

Clausola n. 1:

"Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p."

Clausola n. 2:

"Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola-risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p."

b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti



dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.”.

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 27 del 9 giugno 2017: "Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;

VISTA L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 36 del 8 settembre 2017: "Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18 – decies del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.”;

CONSIDERATO che, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo effettuata da questo Ente a seguito della crisi sismica iniziata il 24/08/2016, sono stati individuati edifici di proprietà pubblica classificati non agibili da ripristinare con interventi di miglioramento sismico per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo, come previsto dall'art. 1 dell'O.C.S.R. n. 27 del 9 giugno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n. 138 del 30/08/2017: "*Aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017 -2019 e Piano annuale 2017*";

VISTO il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/Comms16 del 07/07/2017, di cui alla nota acquisita al Prot. Comunale n. 11634 del 30/08/2017, con il quale è stato approvato l'elenco concernente l'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

DATO ATTO che al punto 8 dell'allegato "A" del suddetto decreto è stato inserito l'edificio denominato Ex Scuola, ubicato in Loc. Cese, distinto catastalmente al Fg. 14 P.la 441, di proprietà del Comune di Amandola, finanziato per un importo totale pari a € 168.300,00;

VISTO il Progetto di Fattibilità per le opere di "RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO EX SCUOLA - CESE", composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnico - Illustrativa;
- 2) Inquadramento territoriale;
- 3) Planimetrie;
- 4) Documentazione fotografica;
- 5) Quadro economico;

VISTO il Quadro Economico del Progetto di Fattibilità per le opere di "RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO EX SCUOLA - CESE" di seguito riportato:

LAVORI				
LAVORI A MISURA				€ 120.000,00
ONERI SICUREZZA SU LAVORI A MISURA			€ 2.400,00	

TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO			€ 117.600,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SU LAVORI A MISURA		10%		€ 12.000,00
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)		10,00%	€ 6.000,00	€ 6.600,00
LAVORI IN ECONOMIA		10,00%	€ 5.490,40	€ 6.039,45
PROVE - INDAGINI		22,00%	€ 2.400,00	€ 2.928,00
PER SPESE TECNICHE				
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' ETC. (Rif. all'art. 8 Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i.)	DI CUI			
Progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche	54%		€ 7.492,50	
Direzione lavori	33%		€ 4.578,75	
Coordinamento della sicurezza nei cantieri	9%		€ 1.248,75	
Collaudo strutturale	4%		€ 555,00	
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC.			€ 13.875,00	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Collaudo		4%	€ 555,00	
IVA. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Collaudo		22%	€ 3.174,60	
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC.				€ 17.604,60
RELAZIONE GEOLOGICA			€ 1.125,00	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Relazione Geologica		2%	€ 22,50	
IVA. SU RELAZIONE GEOLOGICA		22%	€ 252,45	



RELAZIONE GEOLOGICA Tot				€ 1.399,95
TOTALE SPESE TECNICHE				€ 19.004,55
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (SU LAVORI PER RUP)				€ 1.728,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 48.300,00
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				€ 168.300,00

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n. 152 del 27/09/2017 avente per oggetto: “EMERGENZA SISMA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO EX SCUOLA - CESE – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’”, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità per il ripristino di interventi di miglioramento sismico per la realizzazione di n. 2 abitazioni per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo dell’edificio denominato Ex Scuola sito in Loc. Cese al Fg. 14 p.lla 441 di proprietà del Comune di Amandola;

INDIVIDUATO nell’ ing. Andrea Spinaci dell’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice;

DATO ATTO che il progetto risulta necessario per poter ripristinare l’edificio al fine di creare n. 2 abitazioni da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

DATO ATTO che l’importo di € 168.300,00 risulta finanziato ai sensi del Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/Comms16 del 07/07/2017, di cui alla nota acquisita al Prot. Comunale n. 11634 del 30/08/2017;

CONSIDERATO CHE l’art. 14, comma 4-bis, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, come integrato e modificato dall’art. 1 del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede che i soggetti attuatori di cui all’art. 15 del medesimo D.L. n. 189 del 2016, nonché i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessate, ferme restando le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. n. 189 del 2016, in caso di indisponibilità di personale dipendente, ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell’art. 50-bis del medesimo D.L., in possesso della necessaria professionalità, possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’art. 46 del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e selezionati, per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno 5 professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;

CONSIDERATO CHE per i lavori in parola: “EMERGENZA SISMA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO EX SCUOLA CESE” ricompreso all’allegato “A” del suddetto Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/Comms16 del 07/07/2017 è necessario affidare l’incarico professionale di “progettazione definitiva/esecutiva” per addivenire alla disponibilità di un progetto esecutivo cantierabile nel rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza C.S.R. 27/2017, dato che il personale tecnico del Comune è oberato da molteplici altri compiti di istituto e, tra l’altro, non è in possesso di idonea competenza in materia; **ATTESO CHE** ricorrono le condizioni previste dall’art. 14, comma 4, bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 per procedere all’affidamento di un incarico esterno in base al seguente ordine di considerazioni:

- Il Comune di Amandola non dispone di licenze di software di disegno architettonico automatizzato, di calcolo strutturale, di calcolo impiantistico, di contabilità lavori pubblici;
- Il personale tecnico del comune di Amandola assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (ex art.50 bis comma 3 bis del D.lgs 189/2016) non possiede le qualifiche di tecnico

competente in acustica ambientale ai sensi art.2 L.447/95-DPCM 31/03/1998;

- Il personale tecnico dipendente a tempo indeterminato e determinato ha già assunto la direzione dei lavori di *“Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione dei rischi non strutturali della scuola secondaria di 1° grado ‘C. Ricci Spadoni’”, dei “Lavori di ripristino delle strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali del marzo 2015 - d.d.s. n. 80 del 29/03/2017”, dei lavori di “Emergenza sisma 2016 - lavori di adeguamento locali all'ex scuola elementare per trasferimento temporaneo R.S.A.”, dei lavori di “Emergenza sisma 2016:messa in sicurezza e ripristino funzionale locali radiologia/ tac del complesso ospedaliero in Largo Plebani”, dei lavori di “Realizzazione sede provvisoria museo del paesaggio - 1° stralcio allestimento locale al piano terra da adibire a museo del paesaggio”;*
- Il personale dell'ente assunto a tempo determinato ex art.50 bis comma 3 bis del D.lgs 189/2016 è costituito da nr. 2 tecnici laureati, a tempo parziale i quali:
 - a) non è possibile reclutare esperti di particolare e comprovata specializzazione a causa dei tetti salariali imposti dall'art. 50-bis, comma 3-ter del citato DL 189;
 - b) Non risultano avere competenze ed esperienze adeguate in materia di progettazione impiantistica ed acustica necessarie per l'intervento in argomento;
 - c) Risultano già oberati di lavoro nel gestire gli interventi sopra richiamati nonché gli interventi di messa in sicurezza post sisma, l'assistenza alla popolazione, i contributi autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con al situazione emergenziale;

ACCERTATA quindi l'impossibilità oggettiva di poter espletare tale incarico utilizzando le risorse umane disponibili;

VISTA l'urgenza di procedere in tempi brevi alla realizzazione degli interventi previsti al fine di realizzare creare n. 2 abitazioni da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

CONSIDERATO che, come si evince dal quadro economico del progetto di fattibilità predisposto dall'Area servizi Tecnico Manutentivi, le spese per i servizi di ingegneria connessi a tale intervento sono state quantificate, in base a quanto previsto dall'articolo 8 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., per un valore pari a € 13.875,00 oltre C.A.P su spese Tecniche pari a € 555,00 oltre IVA di legge pari a € 3.174,60 per un totale di **€ 17.604,60**;

VISTO che l'importo previsto per i servizi di ingegneria necessari per l'intervento di *Ripristino con miglioramento sismico per la realizzazione di n. 2 abitazioni per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo – Edificio di Ex Scuola - Cese*, rientra ampiamente all'interno della soglia di a € 40.000,00, regolamentata dall'ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Leg. n. 50/2016, *affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*;

RITENUTO che il servizio in oggetto possa essere affidato mediante le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Leg. n. 50/2016;

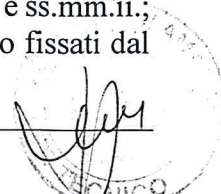
CONSIDERATO che l'affidamento dei servizi di ingegneria di cui alla presente sarà effettuato mediante indagine di mercato seguendo i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione tra gli operatori, ritenendo prioritarie l'offerta economica e le tempistiche di consegna dei progetti, viste la necessità del rispetto dei tempi dettati dall'O.C.S.R. n. 27 del 9 giugno 2017;

RITENUTO che il servizio in oggetto possa essere affidato agli operatori cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1,2,3,4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO che, per la particolarità dell'incarico professionale, gli operatori economici debbano possedere i requisiti:

- idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, comprovata tramite certificazione dell'iscrizione ai relativi Albi/Ordini Professionali;
- capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 comprovata tramite attestazione di possedere un fatturato globale riferito ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la lettera di invito, pari ad almeno euro 25.000,00 esclusa IVA, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;
- idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera c) del Codice, comprovata tramite dimostrazione espletamento negli ultimi dieci anni di incarichi simili a quelli in oggetto;
- essere iscritti all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che i compensi relativi ai servizi di ingegneria connessi a tale intervento sono fissati dal



decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

VISTA l'urgenza di provvedere al ripristino con miglioramento sismico degli edifici entro il 31/12/2018 ai sensi dell'ordinanza n.27/2017, si stabilisce in giorni 60 (sessanta) il tempo utile alla progettazione degli interventi di riparazione dei danni con risanamento conservativo dell'edificio in oggetto a partire dall'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dei servizi per incarichi professionali relativi alla riparazione del patrimonio edilizio pubblico di cui all'oggetto della presente, sulla base dell'offerta economica relativa alle spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza e contabilità riportate nel quadro economico del progetto di fattibilità e sulla base dell'offerta tempo su il termine massimo per l'espletamento dell'incarico di 60 gg (sessanta giorni);

RITENUTO che il soggetto affidatario dell'incarico dovrà produrre polizza di responsabilità civile professionale, che per il progetto dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;

RITENUTO che il soggetto affidatario dell'incarico dovrà produrre cauzione definitiva così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO lo "Schema di Capitolato per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale" di cui alla presente determinazione;

VISTO lo schema di "Convenzione d'incarico per i servizi di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori Misura e Contabilità lavori, Coordinatore per la Sicurezza in Fase di progettazione ed in fase d'esecuzione, relativamente alle opere previste nel progetto di ripristino con interventi di miglioramento sismico per la realizzazione di n. 2 abitazioni per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo – Edificio Ex scuola - Cese" di cui alla presente determinazione;

RITENUTO di dover approvare lo "Schema di Capitolato per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale" allegato alla presente;

RITENUTO di dover approvare lo schema di "Convenzione d'incarico per i servizi di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori Misura e Contabilità lavori, Coordinatore per la Sicurezza in Fase di progettazione ed in fase d'esecuzione, relativamente alle opere previste nel progetto di ripristino con interventi di miglioramento sismico per la realizzazione di n. 2 abitazioni per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo – Edificio Ex scuola - Cese" allegata alla presente;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";
- Regolamento per la disciplina dei lavori e delle forniture in economia, approvato con atto di C.C. n. 24 del 08.07.2016;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE LA PREMESSA** narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI PROCEDERE** all'individuazione di un soggetto economico qualificato e competente all'espletamento dei i servizi di ingegneria necessari per l'intervento di *Ripristino con miglioramento sismico per la realizzazione di n. 2 abitazioni per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo – Edificio Ex Scuola – Cese* mediante le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Leg. n. 50/2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice è l'ing. Andrea Spinaci dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di Amandola;
- 4) **DI STABILIRE** che per l'affidamento dei servizi di ingegneria di cui alla presente gli operatori economici debbano possedere i requisiti:

- idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, comprovata tramite certificazione dell'iscrizione ai relativi Albi/Ordini Professionali;
 - capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 comprovata tramite attestazione di possedere un fatturato globale riferito ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la lettera di invito, pari ad almeno euro 25.000,00 esclusa IVA, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;
 - idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera c) del Codice, comprovata tramite dimostrazione espletamento negli ultimi dieci anni di incarichi simili a quelli in oggetto;
 - essere iscritti all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/016 e ss.mm.ii.;
- 5) **DI APPROVARE** lo *"Schema di Capitolato per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale"* allegato alla presente;
- 6) **DI APPROVARE** lo schema di *"Convenzione d'incarico per i servizi di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori Misura e Contabilità lavori, Coordinatore per la Sicurezza in Fase di progettazione ed in fase d'esecuzione, relativamente alle opere previste nel progetto di ripristino con interventi di miglioramento sismico per la realizzazione di n. 2 abitazioni per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo – Edificio Ex scuola - Cese"* allegata alla presente;
- 7) **DI STABILIRE**, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:
- a. **Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruptivo:**
Clausola n. 1:
 "il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.".
- Clausola n. 2:
 "Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.".
- b. **Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:**
Clausola n. 1:
 "La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.".
- Clausola n. 2:
 "La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".
- 8) **DI DARE ATTO** che i fondi per la realizzazione delle opere risultano individuati al Capitolo di Spesa 2517 del corrente Bilancio Comunale e relative variazioni;

- 9) **DI DARE ATTO** la presente determina diverrà esecutiva previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva
dott. ing. Adolfo Marinangeli



(N. Impegno 1287 al Capitolo 2517/2017 (SISMA - RISANAMENTO CONSERVATIVO EX SCUOLA RUSTICI - ENT CAP 582) per l'importo pari ad € 168.300,00 - Codice SIOPE 2109 - Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale - Codice Bilancio 2.01.02.01).